Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 16 novembre 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978, registro n. 30, foglio n. 178

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » in favore di:

CUTUGNO Lorenzo, nato il 14 gennaio 1947 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), guardia del Corpo degli agenti di custodia, con la seguente motivazione:

« Agente di custodia, nel corso di un proditorio agguato tesogli nei pressi della propria abitazione, veniva gravemente ferito agli arti inferiori da due terroristi. Nonostante la notevole perdita di sangue e pur consapevole del grave rischio che ciò comportava per la sua vita, reagiva con cosciente determinazione ferendo con la propria arma uno di essi; ciò provocava la reazione di un complice dei fuorilegge, che lo colpiva a morte. L'eroico gesto che gli costava la vita rendeva possibile la successiva cattura del terrorista ferito. Fulgido esempio di dedizione alle istituzioni, di cosciente e lucido sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Torino, 11 aprile 1978. »

(8974)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **1270.**

Raggruppamento delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito commerciale e programmatore e per perito per l'informatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, n. 123;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417, 418, 419 e 420;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Considerata l'esigenza di procedere ai raggruppamenti di materie per gli indirizzi specializzati per ragioniere perito commerciale e programmatore e per perito per l'informatica;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Sono costituiti i raggruppamenti delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito commerciale e programmatore e per perito per l'informatica come segue:

a) *Indirizzo specializzato per ragioniere perito commerciale e programmatore*:

1) lettere italiane; storia ed educazione civica;

2) prima lingua straniera;

3) seconda lingua straniera (inglese);

4) geografia;

5) economia politica, scienza delle finanze e statistica economica; diritto;

6) matematica, calcolo delle probabilità e statistica;

7) ragioneria, macchine contabili ed applicazioni;

8) tecnica, macchine calcolatrici ed applicazioni;

9) informatica ed applicazioni.

b) *Indirizzo specializzato per perito per l'informatica*:

1) lettere italiane; storia ed educazione civica;

2) lingua inglese;

3) matematica;

4) elettronica e laboratorio;

5) elaboratori, programmazione e laboratorio;

6) calcolo delle probabilità, statistica e ricerca operativa;

7) organizzazione aziendale;

8) applicazione degli elaboratori; complementi di fisica tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **697.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Perugia alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con cui è stato assegnato alla facoltà di magistero dell'Università di Perugia un posto di assistente ordinario presso la cattedra di storia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1974, n. 175, con cui è stato modificato l'ordinamento didattico della facoltà di magistero;

Visto il decreto rettorale 3 luglio 1975, n. 1885, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1975, registro n. 64, foglio n. 7, con il quale in applicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1974, n. 175, il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, coperto del dott. Angelo Sindoni viene assegnato alla cattedra di storia moderna;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina del 22 aprile 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia contemporanea al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata che ha un numero elevato di studenti che frequentano detta disciplina, e, in particolare, per incrementare il campo di ricerca scientifica;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Perugia del 27 ottobre 1977 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui si tratta alla cattedra di storia contemporanea dell'Università di Messina;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia moderna della facoltà di magistero dell'Università di Perugia risulta attualmente ricoperto dal dott. Angelo Sindoni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia contemporanea dell'Università di Messina;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di magistero dell'Università di Perugia, con decreto rettorale 3 luglio 1975, n. 1885, è attribuito, unitamente al titolare dott. Angelo Sindoni, alla cattedra di storia contemporanea della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 698.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

enzimologia;
anatomia radiologica;
oftalmologia pediatrica;
otoneurologia;
chirurgia sperimentale.

Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

chimica dei prodotti cosmetici;
chimica dei prodotti dietetici;
complementi di chimica tossicologica.

Art. 91 - il tredicesimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica, zoologia, fisiologia generale e fisica sperimentale, comportano due distinti esami, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 699.

Autorizzazione alla fondazione « Dr. Piero Fojanini per gli studi superiori », in Sondrio, ad acquistare alcuni immobili.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Dr. Piero Fojanini per gli studi superiori », in Sondrio, viene autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno siti in Sondrio, censiti al nuovo catasto terreni al foglio 39, map. 237 e al foglio 39, map. 235, del valore di L. 13.500.000 e L. 1.500.000, come da perizie stragiudiziali effettuate dal geom. Athos Alesiano, asseverate alla pretura di Sondrio il 28 febbraio 1977.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 700.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione generale Mario Marazzani già comandante la 3ª divisione celere sul fronte russo ».

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione generale Mario Marazzani già comandante la 3ª divisione celere sul fronte russo », con sede presso il comando del 2° gruppo squadroni meccanizzato Piemonte cavalleria.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1978
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 177

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Rettifica al decreto ministeriale 3 ottobre 1978 relativo alla misura del contributo di vigilanza 1977 dovuta dall'I.N.A. e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1978, con il quale è stata stabilita la misura del contributo di vigilanza per l'anno 1977 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione;

Rilevato che nel decreto sopra menzionato, alla sesta riga del dispositivo, è stato indicato l'anno 1975 anziché 1976;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale 3 ottobre 1978, nelle premesse citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 292 del 18 ottobre 1978, è modificato al sesto rigo come segue: «... nell'esercizio 1976 ...».

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8976)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1978.

Tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1978, emessi per lire 2.000 miliardi e per lire 1.000 miliardi in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° giugno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 212078/66-AO-3, in data 16 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 177, emanato in applicazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta la emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 212638/66-AO-4, in data 23 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 173, emanato in attuazione del ripetuto decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, per nominali lire 1.000 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei B.O.T. di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei B.O.T. collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*), arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35 % il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° dicembre 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1979 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 16 maggio e del 23 giugno 1978, è pari al 5,7274 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35 % stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1979 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 212078/66-AO-3 del 16 maggio 1978 e n. 212638/66-AO-4 del 23 giugno 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 2.000 miliardi e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,35 %, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° giugno 1979.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in L. 190.500.000.000, da imputarsi:

per L. 127.000.000.000 alla prima tranche di lire 2.000 miliardi;

per L. 63.500.000.000 alla seconda tranche di lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8933)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1978, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951. Seconda tranche di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1977, n. 951, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato, ed, in particolare, l'art. 3 a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà — nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro — di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 che all'art. 40, dà, tra l'altro, facoltà al Ministro del tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del Tesoro per un importo netto massimo di 8.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato degli stessi;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi per le finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 1.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° dicembre 1978.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste di BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo e nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° giugno 1979 (prima cedola) è pari al 6,15 %.

I tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1979 e l'ultima il 1° dicembre 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1980.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per la emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1978 con l'indicazione sulla busta: « Contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi sono esenti dalle tasse di registro, di bollo sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 30 novembre 1978 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 6,15 % pari a L. 999.659 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5060.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 22 DICEMBRE 1977, N. 951 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1978 » « SECONDA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1978 » « SECONDA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° DI-

CEMBRE 1978 » « SECONDA TRANCHE ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per gli interessi relativi agli anni finanziari 1979 e 1980 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1980 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 202

(9007)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 199

(9004)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 200

(9005)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 201

(9006)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 13 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,70	838,70	838,66	838,70	838,60	838,70	838,80	838,70	838,70	838,70
Dollaro canadese	715,55	715,55	715,50	715,55	715,50	715,55	715,55	715,55	715,55	715,55
Franco svizzero	517 —	517 —	516,25	517 —	515,90	517 —	516,05	517 —	517 —	517 —
Corona danese	161,10	161,10	161,25	161,10	161,05	161,10	161,08	161,10	161,10	161,10
Corona norvegese	167,39	167,39	167,50	167,39	167,45	167,39	167,50	167,39	167,39	167,40
Corona svedese	193,47	193,47	193,50	193,47	193,35	193,47	193,32	193,47	193,47	193,45
Fiorino olandese	412,13	412,13	411,50	412,13	411,50	412,13	411,58	412,13	412,13	412,10
Franco belga	28,38	28,38	28,36	28,38	28,35	28,38	28,365	28,38	28,38	28,40
Franco francese	194,79	194,79	195,50	194,79	195,06	194,79	195,14	194,79	194,79	194,80
Lira sterlina	1649,70	1649,70	1651 —	1649,70	1649,35	1649,70	1650,15	1649,70	1649,70	1649,70
Marco germanico	445,20	445,20	444,65	445,20	444,50	445,20	444,42	445,20	445,20	445,20
Scellino austriaco	60,89	60,89	60,80	60,89	60,80	60,89	60,80	60,89	60,89	60,90
Escudo portoghese	18,25	18,25	18,28	18,25	18,30	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	11,84	11,84	11,85	11,84	11,83	11,84	11,836	11,84	11,84	11,85
Yen giapponese	4,454	4,454	4,45	4,454	4,45	4,45	4,451	4,454	4,454	4,45

Media dei titoli del 13 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,350
» 5 % (Ricostruzione)	99,775
» 5 % (Città di Trieste)	99,975
» 5 % (Beni esteri)	99,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,475
» 5,50 % » » 1968-83	83,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,150
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	100,525
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,150
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,725
» » » 10 % 1- 1-1981	95,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,425
» » » 12 % 1- 4-1982	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,75
Dollaro canadese	715,55
Franco svizzero	516,525
Corona danese	161,09
Corona norvegese	167,445
Corona svedese	193,395
Fiorino olandese	411,855
Franco belga	28,372
Franco francese	194,965
Lira sterlina	1649,925
Marco germanico	444,81
Scellino austriaco	60,845
Escùdo portoghese	18,25
Peseta spagnola	11,836
Yen giapponese	4,452

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Pineta e Mare » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1978 l'avv. Giovanni Marrapese è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Pineta e Mare » a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Michele Mammucari in data 3 agosto 1951, rep. n. 51185, in sostituzione del dott. Carlo Mazzari, liquidatore ex art. 2545 del codice civile che ha rinunciato all'incarico.

(8785)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 18 settembre 1978, n. 3270 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5004/4701 nella seduta del 18 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 gennaio 1978, n. 22.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8792)

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3116 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4815/4495 nella seduta dell'11 ottobre 1978) e stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazioni consiliari 29 aprile 1976, n. 148 e 28 ottobre 1977, n. 318.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8791)

Variante al piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro

Con deliberazione della giunta regionale 18 settembre 1978, n. 3272 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5034/4830) e stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro (Parma) adottata con deliberazione consiliare 30 aprile 1975, n. 55.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8799)

Variante al piano regolatore generale del comune di Montecchio Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3122 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4816/4496 nella seduta dell'11 ottobre 1978) e stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 25 maggio 1977, n. 25.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8796)

Variante al piano regolatore generale del comune di Albinea

Con deliberazione della giunta regionale 18 settembre 1978, n. 3273 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5035/4831 nella seduta del 19 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Albinea (Reggio Emilia) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 2 dicembre 1977, n. 98.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8797)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Lazzaro di Savena

Con deliberazioni della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1330 e 8 settembre 1978, n. 3133 (rese esecutive dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2680/2563 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 giugno 1976, n. 58.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8795)

Variante al piano regolatore generale del comune di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 18 settembre 1978, n. 3271 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5005/4702 nella seduta del 18 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Piacenza adottata con deliberazione del consiglio comunale 6 febbraio 1978, n. 30.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8798)

Variante al piano regolatore generale del comune di Riolo Terme

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3132 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4825/4533 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Riolo Terme (Ravenna) adottata con deliberazione consiliare 21 gennaio 1976, n. 10.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8793)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castel del Rio

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3130 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4823/4531 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castel del Rio (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 novembre 1976, n. 98.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8794)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

Istituto di automatica (per calcolatori elettronici) posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di automatica (per calcolatori elettronici), facoltà di ingegneria, con inizio alle ore 9 del giorno 20 dicembre 1978 (via Eudossiana, 18, Roma).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(8968)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 giugno 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bologna;

Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio 1977 e 23 ottobre 1978, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bologna, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi Ermanno	punti	125,078	su 150
2. Ilari Vergilio	»	119,892	»
3. Finarelli Arnaldo . .	»	108,675	»
4. Fiora Sergio .	»	106,265	»
5. Pedrola Franco	»	104,796	»
6. De Angelis Vittorio	»	101,353	»
7. Rotella Mario . .	»	82,886	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8883)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 giugno 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Milano;

Visto il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Milano, nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili Rino	punti	128,149	su 150
2. Pianesi Ermanno	»	125,078	»
3. Schlitzer Pasquale	»	121,460	»
4. Ilari Vergilio	»	119,892	»
5. Mondini Livio	»	112,732	»
6. Finarelli Arnaldo	»	108,675	»
7. Fiora Sergio	»	106,265	»
8. De Angelis Vittorio	»	101,353	»
9. Rotella Mario	»	82,886	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8884)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1788 in data 3 giugno 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Vista la designazione pervenuta dalla regione Emilia-Romagna, nonchè le proposte del collegio delle ostetriche di Reggio Emilia e dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Componenti:

Aguzzoli dott. Romano, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Correggio;

Vecchi dott. Alfio, ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia;

Verzelloni ostetrica Elvira, presidente del collegio delle ostetriche di Reggio Emilia;

Zinelli prof. Giovanni, primario di ostetricia e ginecologia dell'arcispedale « S. Maria Nuova » di Reggio Emilia.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 2 novembre 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(8886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

Il medico provinciale informa che con decreto n. 4651 del 20 settembre 1978 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1977.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 30 dicembre 1978.

(8885)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(4018/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di neurochirurgia aggregata alla divisione di chirurgia generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di neurochirurgia aggregata alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(4027/S)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria;

un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(4020/S)

OSPEDALE «MADONNA DEL SOCCORSO» DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di lungodegenti e geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di lungodegenti e geriatria (disciplina: medicina generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(4017/S)

OSPEDALE « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia (la qualifica è modificata da aiuto ad aiuto capo) (idoneità nazionale a primario di urologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(4022/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(4011/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANDREA» DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(4012/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(4013/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino).

(4014/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(4029/S)

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di neurochirurgia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente dermatologo presso la colonia hanseniana;

quattro posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(4031/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(4016/S)

OSPEDALE « MARIA PIA DI SAVOIA » DI OPPIDO MAMERTINA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

(4015/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(4025/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(4026/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(4028/S)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(4021)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto neurologo;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(4019/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro).

(4023/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro).

(4024/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. **52.**

Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 24 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori montani della regione autonoma della Sardegna classificati tali in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono delimitati, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, nelle zone territoriali con caratteri omogenei elencate nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

In ciascuna zona territoriale con caratteri omogenei, individuata ai sensi del precedente art. 1, è costituita, fra i comuni che in essa ricadono, la comunità montana, ente di diritto pubblico, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

Art. 3.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione di comuni esistenti, nel caso che riguardino territori montani, riadattano o modificano, se necessario, la delimitazione delle zone territoriali con caratteri omogenei apportando, secondo le norme della legislazione regionale vigente, le conseguenti variazioni alle comunità montane interessate e disciplinando la separazione patrimoniale, nonché il riparto delle attività e passività.

Art. 4.

La comunità montana, il cui ambito territoriale coincida totalmente con quello di un comprensorio, sostituisce l'organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, assumendone le funzioni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il comprensorio comprenda territori comunali classificati parzialmente montani.

Art. 5.

Qualora l'ambito territoriale di un organismo comprensoriale comprenda quello di una comunità montana e i territori di non più di tre comuni non classificati montani, per ragioni di contiguità territoriale e di omogeneità socio-economica, in armonia con i principi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, i rappresentanti di questi ultimi, eletti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, fanno parte della comunità montana a tutti gli effetti, compresi quelli attinenti all'elezione degli organi.

In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 4.

Art. 6.

Qualora l'ambito territoriale di una o più comunità montane sia compreso in quello di un comprensorio che comprenda anche più di tre comuni non classificati montani, i rappresentanti nell'organismo comprensoriale dei comuni montani, eletti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, sono anche rappresentanti dei medesimi comuni nelle comunità montane.

Art. 7.

Gli atti di programmazione sub-regionale di una comunità montana che sia compresa nell'ambito di un organismo comprensoriale, devono essere coordinati agli atti e agli indirizzi di programmazione dello stesso organismo comprensoriale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 8.

I fondi di cui all'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, vanno ripartiti, secondo i criteri indicati all'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, fra i soli comuni montani con riferimento alle porzioni di territorio comunale classificate come montane.

Art. 9.

Le indennità di carica di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 35, previste per gli amministratori degli organismi comprensoriali e delle comunità montane non sono fra loro cumulabili.

Art. 10.

Le disposizioni regionali in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Alghero, addì 17 agosto 1978

SODDU

(*Omissis*).

(7614)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783210)